DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1995

recante approvazione parziale del programma finlandese di attuazione degli articoli 138, 139, e 140 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia

(Il testo in lingua finlandese è il solo facente fede)

(95/33/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, in particolare gli articoli 138, 139 e 140,

considerando che, il 26 ottobre 1994, la Finlandia ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 143 dell'atto succitato, il programma di attuazione degli aiuti di cui agli articoli 138, 139 e 140 del medesimo per taluni prodotti e attività durante il periodo 1995-1999;

considerando che tale notifica è stata in seguito modificata con lettera del 16 dicembre 1994;

considerando che le misure previste dal programma sono conformi agli articoli 139 e 140;

considerando che gli aiuti in oggetto sono altresì conformi all'articolo 138 quanto al loro livello e, in alcuni casi, anche relativamente alla forma; che in altri casi non risulta invece rispettata la disposizione del suddetto articolo secondo la quale gli aiuti devono essere concessi nelle forme opportune;

considerando che è opportuno che gli aiuti vengano concessi in base ai principi della politica agraria comune riformata; che gli aiuti concessi in riferimento alla quantità prodotta sono tali che, se applicati per oltre un anno, possono incentivare la produzione più di quelli basati sulla superficie o sul numero di capi e sono pertanto inadatti nelle attuali condizioni del mercato comunitario, eccetto per il latte vaccino, la cui produzione è tenuta sotto controllo grazie al regime comunitario delle quote, e per le patate destinate alla fabbricazione di fecola, che sono disciplinate da misure speciali ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 5, comprendenti limiti quantitativi agli aiuti previsti da questo articolo; che con il termine « forme opportune » si deve intendere anche il rispetto delle restrizioni quantitative fissate nel quadro delle varie organizzazioni comuni di mercato;

considerando che, ad eccezione del latte vaccino e delle patate da fecola, la parte del programma che prevede la concessione di aiuti in riferimento alla quantità può essere accettata soltanto a condizione che, dopo un anno di rodaggio del regime di aiuto transitorio, detti aiuti vengano trasformati, mediante tassi di conversione adeguati, in aiuti per unità di superficie o per unità di bestiame;

considerando che è necessario che la Commissione sia tenuta informata dell'effettivo andamento dei prezzi di mercato in Finlandia per i prodotti orticoli finlandesi contemplati dalla presente decisione, onde verificare l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 138; che è inoltre necessario che la Commissione venga informata annualmente in merito all'applicazione della presente decisione con riguardo a tutti i prodotti soggetti ad aiuti;

considerando che, per le piante vive e i prodotti della floricoltura, il programma finlandese è conforme al disposto dell'allegato XIII, paragrafo 3, primo trattino; che, per quanto riguarda il secondo trattino dello stesso paragrafo, la Commissione dovrà prendere gli opportuni provvedimenti per garantirne il rispetto;

considerando che, per taluni prodotti, si procederà ulteriormente alla determinazione degli aiuti che possono essere concessi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione autorizza la Finlandia a concedere, entro i limiti e alle condizioni stabiliti nella presente decisione:

a) gli aiuti di cui all'allegato I durante il periodo transitorio;

b) gli aiuti di cui all'allegato II:

— nella forma in cui sono previsti, nel 1995,

— sotto forma di aiuti alla superficie o per capo/unità di bestiame, nei rimanenti anni del periodo transitorio.

Articolo 2

1. Gli aiuti sono concessi, nei limiti seguenti, per:

— patate da fecola: totale nazionale di 179 166 tonnellate l'anno;

— latte vaccino : 2 352 000 t, più eventuali quantitativi supplementari assegnati annualmente ai produttori SLOM conformemente alla normativa comunitaria ;

— seminativi : il numero medio di ettari a seminativi o a maggese, in virtù di un programma finanziato con fondi pubblici nel 1989, 1990 e 1991, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio (1) ;

— vacche nutrici : il limite individuale assegnato ai produttori a norma dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio (2) ;

— bovini maschi : 250 000 capi l'anno, entro un limite di 90 capi per azienda ;

— vacche nutrici e bovini maschi : il numero totale di animali che beneficiano di aiuti non può superare un fattore di densità pari a 2,5 UB/ha di superficie foraggera nel 1995 e a 2 UB/ha di superficie foraggera negli anni successivi ;

— ovini e caprini : il limite individuale assegnato ai produttori a norma dell'articolo 5 sexies del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio (3) ;

— barbabietola da zucchero : la quantità di barbabietole equivalente a 146 776 t di zucchero bianco ;

— piante vive e prodotti della floricoltura : totale nazionale di 155 ettari l'anno, più i limiti individuali da determinarsi come previsto nell'allegato XIII dell'atto.

2. Le autorità finlandesi garantiscono il rispetto delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3095/94 del Consiglio (4).

Articolo 3

1. Per gli aiuti di cui all'articolo 1, lettera b), la Finlandia notifica alla Commissione, entro il 1° novembre 1995, i tassi di conversione previsti per la fissazione degli importi per ettaro o per capo/unità di bestiame dal 1996 al 1999. La Commissione adotta una decisione in merito non oltre il 1° gennaio 1996.

2. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni dell'articolo 138 relative ai livelli iniziali di aiuto per i prodotti orticoli contemplati in allegato, la Finlandia comunica trimestralmente alla Commissione dati indicanti, per ciascuno degli aiuti considerati, il livello dei prezzi alla produzione sul mercato interno nel 1995. Qualora tali prezzi siano sensibilmente superiori a quelli utilizzati per determinare il livello iniziale dell'aiuto, la Commissione può rivedere la presente decisione. In caso di revisione, i tassi di aiuto verranno modificati soltanto per il resto del periodo transitorio, evitando tuttavia una sovraccompensazione nell'arco dell'intero periodo transitorio.

3. La presente decisione fa salve le eventuali decisioni che verranno adottate con riguardo a prodotti non figuranti nell'allegato, nonché il disposto dell'articolo 138, paragrafo 5 dell'atto di adesione.

Articolo 4

Le autorità finlandesi trasmettono alla Commissione relazioni annuali sull'applicazione della presente decisione, contenenti, in particolare, dati sull'andamento della produzione e degli scambi dei prodotti soggetti ad aiuti. Tali relazioni devono essere trasmesse, per ogni anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Articolo 5

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.
(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(3) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.
(4) GU n. L 328 del 20. 12. 1994, pag. 5.

ALLEGATO I

Aiuti connessi alla produzione	Tasso massimo dell'aiuto in FMK/kg per la produzione di ciascuno degli anni indicati					
	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Tutte le regioni eccetto arcipelago						
Latte (1)	0,64	0,54	0,37	0,22	0,11	0
Arcipelago						
Latte (1)	0,92	0,64	0,48	0,27	0,11	0
Tutte le regioni						
— Patate da fecola	0,031	0,028	0,021	0,013	0,008	0
— Orzo da birra (2)	0,17	0,17	0,13	0,09	0,05	0
— Frumento panificabile (2)	0,24	0,24	0,18	0,13	0,07	0
— Segala panificabile (2)	0,26	0,26	0,19	0,13	0,07	0

(1) Per il 1995, questi tassi di aiuto sono medie aritmetiche mensili. Non vi è differenziazione mensile per il periodo 1996-1999.

(2) Limitato a regioni tradizionalmente produttrici di questi cereali ai sensi dell'articolo 140 dell'atto di adesione.

Aiuti connessi alla superficie	Tasso massimo dell'aiuto in FMK/ha per la produzione di ciascuno degli anni indicati					
	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Seminativi (1) (tutte le regioni)	290	200	140	80	30	0
Orticoltura						
— Mele (tutte le regioni)	3 590	2 890	2 190	1 490	790	0
— Frutti di bosco regione A	3 590	2 890	2 190	1 490	790	0
— Frutti di bosco regioni B e C	2 670	2 000	1 500	1 000	500	0
— Ortaggi, pieno campo regione A	6 270	5 070	3 870	2 670	1 470	0
— Ortaggi, pieno campo regione B	5 350	4 350	3 350	2 350	1 350	0
— Ortaggi, pieno campo regione C	5 350	4 350	2 910	1 940	1 000	0
Serre	130 (2)	104 (2)	75 (2)	52 (2)	26 (2)	0
Magazzini ortofrutticoli						
— termocontrollati, regioni A e B	120 (3)	120 (3)	0	0	0	0
— non termocontrollati, regioni A e B	80 (3)	80 (3)	0	0	0	0
Terreni appartenenti a giovani agricoltori regioni A e B						
regioni A e B	200	200	150	100	50	0

(1) Eccetto patate da fecola, barbabietole da zucchero e ortaggi.

(2) FMK/m^2 di superficie sotto serra adibita alla produzione di piante vive, prodotti della floricoltura e ortaggi.

(3) Tasso massimo di aiuto in FMK/m^3 di superficie utile adibita all'ammasso di ortofrutticoli da produttori primari e da organizzazioni di produttori che producono materie prime agricole.

Aiuti connessi al numero di capi	Tasso massimo di aiuto in FMK/animale [Animali presenti nell'azienda al 1° maggio di ogni anno indicato (1)]					
	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Vacche nutrici	600	600	500	350	200	0
Scrofe	1 620	1 620	1 200	750	350	0
Pulcini di un giorno	2,59	2,59	1,95	1,30	0,65	0
Galline riproduttrici (polli da carne)	61,20	61,20	45,90	30,60	15,30	0
Tacchini riproduttori (carne e uova)						
Altro pollame	90,00	90,00	67,50	45,00	22,50	0
Capre	700	650	500	350	200	0
	Unità massima di aiuto FMK/UB (2) (Animali presenti nell'azienda al 1° maggio di ogni anno indicato)					
	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Arcipelago						
Bovini, ovini	1 700	1 700	1 100	700	350	0
Nella regione B						
— Vacche lattifere						
— Municipi di Ikaalinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Pomarkku	400	400	300	200	100	0
— Municipi di Hartola, Mäntyharju	300	300	200	130	80	0
— Carni bovine						
— Municipi di Ikaalinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Pomarkku	330	330	230	160	100	0
— Municipi di Kiikoinen, Kullaa, Lavia, Mouhijärvi, Noomarkku, Pori, Suodeniemi, Juupajoki Längelmäki, Kuhmalahti, Ruovesi, Jämsä, Kuhmoinen, Hartola, Mäntyharju	100	100	60	50	30	0
— Pecore						
tutti i municipi citati alle rubriche « VACCHE LATTIFERE » e « CARNI BOVINE »	650	650	500	300	150	0
Equini (tutte le regioni)	3 500	3 100	2 500	1 800	1 000	0

(1) Il numero di capi può essere espresso, alternativamente, in valore medio annuo.

(2) UB = unità di bestiame

Giumente da riproduzione = 1 UB
Cavalli da tiro = 0,85 UB
Cavalli da trotto, da corsa, pony = 0,60 UB
Pecore, capre = 0,15 UB
Vacche lattifere, vacche nutrici, bovini > 2 years = 1 UB
Bovini 6 mesi – 2 anni = 0,6 UB

Aiuti non connessi ad una particolare produzione	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Sovvenzione secondo la dimensione aziendale	476 (1)	272 (1)	204 (1)	136 (1)	68 (1)	0

(1) Importo massimo dell'aiuto in milioni di FMK da assegnarsi al settore agricolo secondo la dimensione dell'azienda, in base ai principi e ai criteri applicati in Finlandia nel 1994 (clima, tipo di suolo, livello di resa regionale, situazione economica e sviluppo regionale).

ALLEGATO II

Aiuti connessi alla produzione	Tasso massimo di aiuti in FMK/kg per la produzione di ciascuno degli anni indicati (1)					
	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Tutte le regioni eccetto arcipelago						
Bovini leggeri < 220 kg peso carcassa (2)	7,31	5,12	3,24	1,94	0,89	0
Bovini pesanti (2)	8,81	6,62	4,74	2,94	1,89	0
Carne vaccina (2)	1,60	0,60	0,20	0	0	0
Carni ovine	8,53	5,78	3,77	2,52	1,25	0
Carni suine	2,81	2,76	2,07	1,32	0,71	0
Uova	2,56	2,17	1,60	1,03	0,52	0
Arcipelago						
Bovini leggeri < 220 kg peso carcassa (2)	10,84	8,65	6,77	3,50	0,89	0
Bovini pesanti (2)	12,80	10,61	8,73	3,94	1,89	0
Carni ovine	13,00	11,60	9,24	5,41	3,11	0
Carni suine	3,31	3,26	2,57	1,57	0,71	0
Uova	3,16	2,67	2,10	1,28	0,52	0
Tutte le regioni						
Carne di pollame (da arrosto)	2,25	2,15	1,61	1,08	0,49	0
Carne di tacchino, altro pollame	2,69	2,49	1,79	1,20	0,55	0
Barbabietole da zucchero	0,049	0,048	0,036	0,024	0,012	0
Piselli (consumo umano)	0,24	0,24	0,18	0,13	0,07	0

(1) Per il periodo 1996-1999, gli aiuti possono essere concessi soltanto in base alla superficie o al numero di capi/unità di bestiame.

(2) Per il 1995, questi tassi di aiuto sono medie aritmetiche mensili.
Non vi è differenziazione mensile per il periodo 1996-1999.